

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 27.10.2015

INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità e competenze

Articolo 2 - Conservazione delle ceneri

Articolo 3 - Dispersione delle ceneri

Articolo 4 - Procedura per residenti in altri Comuni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 - Sanzioni Amministrative

Articolo 1

Oggetto - finalità - competenze

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative in materia di dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi fissati dai seguenti provvedimenti:

- Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri",
- Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria",
- Decreto Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in conformità alla normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e la libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

3. L'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltrano è competente al rilascio della autorizzazione alle dispersione delle ceneri di persone decedute nel territorio comunale nelle apposite aree cimiteriali o in natura.

Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio di Caltrano ed autorizzate dall'ufficiale di stato civile di altri Comuni, il relativo nulla osta è di competenza del Sindaco del Comune di Caltrano con le modalità previste dall'articolo 4.

Articolo 2

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune;

b) in forma distinta in apposita urna sigillata che può essere:

* tumulata all'interno del cimitero nei manufatti dati in concessione;

* inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di anni cinque. Le fosse per la inumazione nel terreno devono avere dimensioni di cm. 50 di lunghezza e cm. 50 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 35 cm., con obbligo di interrimento ad una profondità minima di cm. 40. La fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in marmo infissa al suolo con dimensioni cm. 50 di base x cm. 50 di altezza con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La stessa può contenere la foto ed eventuali scritte o simboli religiosi. L'area della fossa può essere altresì ricoperta con un marmo delle dimensioni cm. 50 X cm. 50;

* consegnata al soggetto affidatario come da modalità di cui alla delibera di giunta comunale n. 29 del 29/03/2006 e successive modificazioni;

*inumata sopra altra sepoltura a terra, dando atto che la durata della sepoltura avrà termine alla scadenza della sepoltura primaria.

2. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Articolo 3

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto, contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione.

In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri è eseguita dai seguenti soggetti:

- dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato dalla maggioranza degli stessi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto
- in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale incaricato dal Comune.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Caltrano:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero (Allegato n. 1);
- b) in natura;
- c) in aree private al di fuori dei centri abitati, con il consenso del proprietario.

La dispersione nel torrente e corsi d'acqua è inoltre consentita nei tratti liberi da manufatti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. La dispersione delle ceneri nel territorio di Caltrano, sia all'interno che al di fuori del cimitero, deve avvenire alla presenza di personale comunale che provvederà alla effettuazione della vigilanza delle operazioni e alla redazione di apposito verbale.

5. La dispersione delle ceneri deve avvenire:

* in orario diurno,

* ad una distanza minima di metri 200 dal centro o da insediamenti abitativi e/o produttivi;

inoltre deve essere garantito il decoro pubblico.

6. Nei luoghi di dispersione delle ceneri non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e come individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15/2/1994 e successive modificazioni.

La dispersione delle ceneri è vietata in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 4

Procedura per residenti in altri Comuni

1. La procedura per il rilascio del nulla osta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'ufficiale dello stato civile di altri comuni è la seguente:

- presentazione al Comune di Caltrano dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile da parte del soggetto preposto alla dispersione;
- presentazione di una istanza contenente i dati anagrafici del richiedente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di una dichiarazione d'intento , espressa dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri;
- qualora si tratti di suolo privato, presentazione dell'autorizzazione scritta e sottoscritta dal proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- rilascio del nulla osta da parte del Comune di Caltrano.

2. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentite, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 5

Tariffe


1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite con atto della Giunta Comunale.

Articolo 6

Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge n. 30 marzo 2001 n. 130.

All. A
Regolamento
Dispersioni Carceri



PLANIMETRIA STATO DI
PROGETTO
Scala 1:200

- banche e terra ferme
- aree dispersione carceri
- vano per l'arruolamento nel terreno per uno